

CODICE DI CONDOTTA FORNITORI

CALEFFI S.p.A.

Viadana, 29 marzo 2022
Vers.1



PREMESSA

Siamo consapevoli che il successo del Gruppo dipende anche dalla capacità di costruire relazioni etiche e oneste con tutti i fornitori, basate su dialogo e confronto aperto finalizzato a creare valore e vantaggi reciproci. Caleffi ha intrapreso un percorso di crescita ESG nell'ambito del quale il ruolo dei fornitori risulta strategico, pertanto il presente Codice di Condotta Fornitori rappresenta un elemento fondamentale nel raggiungimento dei nostri obiettivi.

CODICE DI CONDOTTA FORNITORI

I principi e le disposizioni del Codice di Condotta Fornitori rappresentano le linee guida alle quali aderiamo e chiediamo a tutti i nostri Fornitori e ai loro collaboratori, subcontraenti e ad altre parti che lavorano per loro conto, di aderirvi quando operano con noi.

Accettando questo Codice, i Fornitori si impegnano a comportarsi in modo conforme ai valori e ai principi delineati in questo documento.

Ai Fornitori viene richiesto di applicare gli stessi principi e di agire in conformità con essi in tutti i loro rapporti commerciali e di migliorare costantemente la loro performance di sostenibilità, applicando una condotta appropriata.

Siamo consapevoli che molti Fornitori operano in svariati ambiti giuridici e culturali e che l'attuazione di alcune disposizioni del Codice di Condotta Fornitori potrebbe risultare difficoltosa.

Pertanto, l'adempimento delle disposizioni del presente Codice deve essere valutato tenendo in considerazione le leggi nazionali e internazionali e le norme applicabili localmente. In ogni caso, Caleffi richiede che i Fornitori la informino tempestivamente e si impegnino anche quando l'osservanza delle disposizioni del presente Codice fosse, per tali motivi, solo parzialmente rispettata.

I Fornitori dovranno nominare almeno una persona alla quale saranno conferite la responsabilità e l'autorità di garantire e comunicare in merito all'attuazione delle disposizioni previste dal presente Codice.

Definizioni

- "CCF": il presente Codice di condotta Fornitori;
- "Società": la società Caleffi S.p.A., con sede legale a Viadana Mn, Via Belfiore, 24, codice fiscale e partita IVA 00154130207, e la sua Controllata Mirabello Carrara S.p.A., con sede a Meda MB, Via Einstein, 9/11 codice fiscale 06399280152 e partita IVA 02231540960 indicata nell'Ordine di Acquisto, che rilascia un Ordine di Acquisto per l'acquisizione di Beni o l'ottenimento di Servizi dal Fornitore;
- "Parte": la Società o il Fornitore intesi singolarmente, a seconda dei casi;
- "Parti": la Società e il Fornitore intesi collegialmente;
- "Controllata": qualsiasi persona giuridica/entità direttamente o indirettamente controllata, controllante o soggetta al controllo comune di una delle Parti, intendendo tale controllo esercitato attraverso la proprietà diretta o indiretta del 50% o più del capitale sociale o dei diritti di voto di detta persona giuridica/entità;
- "Contratto": è un accordo concluso dalle Parti, di natura patrimoniale, sulla base delle Condizioni Generali e dei relativi Ordini di Acquisto emessi dalla Società al Fornitore, per l'acquisto da parte della Società di Merci e/o Servizi del Fornitore; OPPURE l'accordo concluso dalle Parti sulla base dei termini e delle condizioni specifiche convenute per la fornitura di determinate Merci e/o Servizi alla Società, a seconda dei casi;
- "Condizioni Generali": le condizioni generali di acquisto della Società, che disciplinano i termini e le condizioni per l'acquisizione di Beni e/o la fornitura di Servizi presso un Fornitore, in conformità alle quali vengono emessi dalla Società, di volta in volta, gli Ordini di Acquisto;
- "Ordini di acquisto": ordini di acquisto per Merci o la fornitura di Servizi emessi dalla Società al Fornitore;
- "Fornitore": persona fisica o giuridica che fornisce Merci e/o Servizi alla Società in base al Contratto.
- "Rappresentanti": i dipendenti e i rappresentanti legali della Società;
- "Merci": beni materiali o immateriali venduti dal Fornitore alla Società;
- "Servizi": lavoro e/o servizi intesi come attività in conto terzi eseguiti dal Fornitore per la Società;
- "Informazioni riservate": qualsiasi informazione riservata o privilegiata, commerciale o di altro tipo, relativa a una Parte, ai suoi materiali, prodotti, procedure, servizi e attività, forniti, in qualsiasi forma, da e/o per conto di una Parte all'altra Parte;

2. Scopo e oggetto

2.1. La Società crede che un approvvigionamento etico e sostenibile sia un mezzo efficace per promuovere i valori e le prassi responsabili lungo tutta la catena del valore. L'azienda, crede nell'importanza dello sviluppo di sinergie e nella stretta collaborazione e coinvolgimento dei propri Fornitori che, non solo garantiscono l'affidabilità della performance produttiva, ma che condividono i valori e le aspettative della Società anche in termini di standard etici, ambientali e sociali.

2.2. Il presente CCF stabilisce gli standard minimi relativi alle norme e ai requisiti di sostenibilità richiesti dalla Società, che tutti i Fornitori devono osservare per l'intera durata del rapporto commerciale tra le Parti.

2.3. Il Fornitore si impegna a rispettare le disposizioni del CCF, e le eventuali successive modifiche, relativamente al rispetto dei propri obblighi derivanti dal Contratto e nei suoi rapporti con la Società. Resta inteso che se il Fornitore ha adottato il proprio codice di condotta (o documento analogo) che prevede, in tutto o in parte, norme più rigorose di quelle del CCF, questi sarà autorizzato ad attenersi

alle proprie norme più restrittive, purché sia garantito in ogni caso il rispetto delle disposizioni del presente CCF.

2.4. Il presente CCF costituisce parte integrante ed essenziale di tutti gli accordi tra le Parti.

2.5. Questo CCF è disponibile per la consultazione e il download gratuito presso la sede della Società e sul sito www.caleffigroup.it.

3. Sistemi di gestione

3.1. Il Fornitore deve garantire al proprio interno la messa in atto di sistemi di gestione adeguati ed efficaci al fine di rispettare il presente CCF, le leggi e i regolamenti applicabili. Il funzionamento e la qualità del sistema di gestione devono essere proporzionati alle dimensioni, alla complessità e al contesto di rischio dell'attività del Fornitore.

3.2.

Il Fornitore deve adottare ogni più idonea misura per valutare, mitigare e gestire i rischi relativi ai diritti umani e del lavoro, alla salute e alla sicurezza sul lavoro, al business responsabile e all'impatto ambientale;

3.3 Accettando il presente CCF, il Fornitore si impegna a comportarsi in modo conforme ai valori e ai principi ivi delineati. Al Fornitore viene richiesto di applicare gli stessi principi e di agire in conformità con essi in tutti i rapporti commerciali che intrattiene e di migliorare costantemente le proprie prestazioni e il grado di aderenza agli standard previsti dal CCF, tenendo una condotta il più possibile appropriata.

3.4 È inteso tra le Parti che, nel caso in cui vi siano differenze o contraddizioni tra questo Codice di condotta e le normative locali, il Fornitore si impegni comunque ad attenersi alle disposizioni che stabiliscono standard più elevati. Qualora, a motivo delle diverse legislazioni nazionali, l'osservanza delle disposizioni del presente CCF risultasse solo parzialmente rispettabile, Caleffi richiede che i Fornitori la informino tempestivamente e che mantengano comportamenti quanto più possibile sostenibili, in relazione al contesto normativo di riferimento.

3.5. Il Fornitore dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori, direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione delle attività per conto di Caleffi, siano a conoscenza del presente CCF, utilizzando ogni mezzo di comunicazione appropriato ed efficace.

4. Diritti umani e del lavoro

4.1. Diritti umani

Il Fornitore si impegna a:

- a) rispettare i diritti umani e a non rendersi complice delle violazioni dei diritti umani;
- b) mappare il suo impatto sui diritti umani;
- c) disporre dei mezzi adeguati a risolvere eventuali violazioni dei diritti umani.

4.2. Diritti fondamentali dei lavoratori

Il Fornitore si impegna ad aderire ai principi generali della norma internazionale SA8000 ed in particolare:

- a) non utilizzare o dare sostegno a lavoro infantile;
- b) non ricorrere né dare sostegno a lavoro obbligatorio;
- c) garantire ai propri dipendenti un luogo di lavoro salubre ed adottare le misure adeguate per prevenire incidenti o danni alla salute che possono verificarsi durante lo svolgimento del lavoro od in conseguenza di esso, minimizzando, per quanto sia ragionevolmente praticabile, le cause di pericolo ascrivibili all'ambiente di lavoro;
- d) rispettare il diritto di tutto il personale a formare libere associazioni od aderire alle associazioni dei lavoratori di loro scelta ed il diritto alla contrattazione collettiva;
- e) non attuare, né dare sostegno alla discriminazione nell'assunzione, nella remunerazione, nell'accesso alla formazione, promozione, pensionamento, in base a razza, cetò, origine, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, affiliazione politica, ecc.;
- f) non attuare o dare sostegno all'uso di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale, ecc.;
- g) rispettare le leggi e gli standard applicabili sull'orario di lavoro;
- h) garantire che il salario pagato sia sempre corrispondente agli standard minimi o legali e che sia sufficiente a soddisfare i bisogni primari del personale.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare il diritto alla privacy dei propri dipendenti, conformemente alle disposizioni di legge e ai regolamenti applicabili nel proprio ordinamento nazionale di riferimento. Il Fornitore assicura, quindi, la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene dall'utilizzare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e, comunque, sempre nella più rigorosa osservanza della legislazione nazionale vigente in materia di privacy.

5. Salute e sicurezza sul lavoro (OHS)

Il Fornitore si impegna a:

- a) soddisfare tutti i requisiti legali applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro (OHS). In particolare il Fornitore dovrà costantemente monitorare e identificare i pericoli potenziali, valutare chi potrebbe subire un infortunio, stimare i rischi e sviluppare delle azioni di mitigazione
- b) avere una propria politica scritta in materia di OHS che dimostri il proprio impegno verso OHS, e nominare figure responsabili di OHS all'interno della propria organizzazione;
- c) assicurarsi di disporre di un controllo operativo, quali norme e procedure, e di informarne tutti i dipendenti;
- d) disporre di procedure di gestione delle emergenze;
- e) sensibilizzare i dipendenti sulle questioni OHS, potenziare la cultura della sicurezza attraverso una comunicazione aperta e accertarsi che tutto il personale abbia ricevuto un'adeguata formazione OHS;
- f) misurare e monitorare le prestazioni e gli eventuali pericoli OHS attraverso ispezioni e audit sul posto di lavoro;
- g) segnalare e indagare sugli incidenti relativi a OHS.

In ogni caso, il Fornitore dovrà fornire gratuitamente ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale.

6. Impatto ambientale

Il Fornitore si impegna a:

- a) soddisfare tutti i requisiti ambientali in conformità con le leggi, i regolamenti e i permessi applicabili;
- b) nominare dei responsabili per le questioni ambientali all'interno della propria organizzazione;
- c) assicurarsi che i propri dipendenti dispongano di adeguate conoscenze ed esperienze in materia ambientale, oltre che di risorse che consentano loro di adempiere alle proprie responsabilità ambientali;
- d) garantire la diffusione a tutti i dipendenti di istruzioni scritte e informazioni pertinenti riguardanti i processi aventi un potenziale impatto ambientale (ad esempio lo stoccaggio e la manipolazione di materiali pericolosi);
- e) lavorare per prevenire eventuali emergenze ambientali e garantirne la preparazione per rispondere adeguatamente in tale eventualità, analizzando, identificando e adottando misure preventive e correttive;
- f) gestire sistematicamente le violazioni o le problematiche ambientali e comunicare le informazioni ai dipendenti e alle parti interessate esterne, compresa la Società se coinvolta;
- g) attenersi alle disposizioni di legge in relazione all'utilizzo di sostanze pericolose o nocive, astenendosi dal commercializzare materiali e/o prodotti che mettano potenzialmente a rischio la salute dei consumatori e dei lavoratori e a fornire alla Società le schede di sicurezza dei materiali (schede tecniche o di dati di sicurezza) aggiornate e tutti i documenti e le informazioni pertinenti richiesti dalla Società;
- h) porre massima attenzione alla sostenibilità ambientale, impegnandosi fortemente nella neutralizzazione delle emissioni di anidride carbonica e gas serra in atmosfera e nella riduzione dell'utilizzo di prodotti plastici monouso;
- i) monitorare i consumi delle risorse idriche ed energetiche, ricercando, qualora possibile, soluzioni che valorizzino il ruolo delle fonti a basso impatto ambientale;
- l) seguire le leggi e le normative vigenti in materia di gestioni dei rifiuti, pericolosi e non, e assicurarne correttamente il trattamento, la conservazione, il conferimento fino allo smaltimento;
- m) adottare misure volte a potenziare il processo di differenziazione dei rifiuti, anche attraverso politiche attive di riciclo e riutilizzo dei materiali e la sostituzione degli imballaggi in materiale plastico con soluzioni più sostenibili.

7. Business responsabile.

Il Fornitore si impegna a:

- a) svolgere le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di antitrust e concorrenza leale;
- b) prevenire eventuali conflitti d'interesse tra le Parti;
- c) non accettare o offrire tangenti, pagamenti agevolativi o qualsiasi oggetto di valore allo scopo di ottenere o intrattenere affari o eventuali benefici o vantaggi indebiti, dovendo, in generale, rispettare la legislazione anticorruzione esistente;
- d) rispettare tutte le norme e i regolamenti, compresi quelli previsti dalla Società, relativi alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

e) registrare e divulgare con trasparenza e accuratezza i dettagli delle proprie operazioni commerciali, della struttura organizzativa, della situazione economica e delle prestazioni conformemente alle leggi e ai regolamenti in vigore. Ciò può includere quanto segue:

i. i Rappresentanti saranno tenuti a pagare le proprie spese di trasferta e alloggio durante le visite al Fornitore, in occasione di conferenze, sopralluogo agli impianti, ecc.;

ii. ai Rappresentanti non dovranno essere elargiti doni, omaggi o somme di denaro che possano essere considerati inappropriati o inopportuni in relazione a potenziali transazioni commerciali.

8. Assistenza nell'interpretazione e attuazione del Codice di Condotta

8.1. . L'Ufficio Acquisti della Società è disponibile a fornire assistenza in merito all'interpretazione e all'attuazione di questo CCF. Per richieste di assistenza il Fornitore è invitato a rivolgersi al proprio contatto principale in Caleffi al seguente indirizzo:

Caleffi S.p.A.

Via Belfiore, 24

46019 Viadana MN, Italia

bertani@caleffionline.it (Responsabile Acquisti)

8.2. Il Fornitore si impegna, in particolare, a segnalare tempestivamente alla Società, all'indirizzo compliance@caleffionline.it, eventuali questioni relative al CCF che potrebbero influire sul rapporto tra le Parti.

8.3 Qualora il Fornitore o qualcuno dei suoi dipendenti intenda segnalare comportamenti non appropriati o una possibile violazione del presente CCF può rivolgersi al seguente indirizzo compliance@caleffionline.it.

9. Audit

9.1. Il Fornitore si impegna a consentire ai Rappresentanti, o a qualsiasi terza parte autorizzata dalla Società ed il cui intervento sia riconosciuto ammissibile dal Fornitore, di sottoporre a verifica le operazioni del Fornitore che siano rilevanti per questo CCF (in presenza del Fornitore), comprese, ma non solo, gli impianti del Fornitore e l'analisi di scritture e registri ("Audit").

9.2. Resta inteso che la Società si riserva il diritto di effettuare un Audit prima della firma di un Contratto e/o durante tutta la durata del relativo Contratto in base alle proprie necessità.

9.3. Al Fornitore può essere richiesto di accedere ad una piattaforma, gestita da un soggetto terzo, al fine di essere sottoposto a valutazione in ambito di sostenibilità, responsabilità sociale d'impresa e acquisti sostenibili.

9.4. In merito all'Audit, il Fornitore si impegna a prestare collaborazione e a comunicare, su istanza della Società, le informazioni e i dati richiesti, a meno che ciò non costituisca una violazione dei propri obblighi di legge sulla diffusione delle informazioni. Su richiesta del Fornitore, le Parti sottoscriveranno un accordo di riservatezza relativo a tutte le Informazioni riservate comunicate in riferimento all'Audit.

10. Attuazione del CCF e conseguenze in caso di eventuali violazioni

10.1. In linea generale, se la Società constata che il Fornitore non sta rispettando i requisiti e gli standard definiti in questo CCF, la Società può offrire indicazioni sulle questioni da affrontare. Il Fornitore si impegna ad adottare tempestivamente le azioni necessarie come indicato dalla Società.

10.2. Resta comunque inteso che in caso di violazione delle disposizioni del CCF la Società si riserva il diritto di annullare gli Ordini di Acquisto in essere, sospendere i futuri Ordini di Acquisto o risolvere immediatamente il Contratto.

11. Modello Organizzativo 231 e Codice di Condotta

Il Fornitore prende atto del fatto che il Gruppo Caleffi, ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") ha altresì adottato un Modello Organizzativo 231 ed un Codice di Condotta (consultabili gratuitamente presso la sede della Società e scaricabili gratuitamente dal sito www.caleffigroup.it).

Il Fornitore si impegna ad astenersi da comportamenti che possano configurare fattispecie di reato di cui al Decreto, indipendentemente dall'effettiva commissione del reato o dalla sua punibilità, nonché ad operare nel rispetto delle disposizioni e dei principi del Decreto stesso.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare le disposizioni del Codice di Condotta, per quanto di sua competenza e come di volta in volta emendato, in relazione al rispetto delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto e nel corso dei suoi rapporti con la Società.

In caso di violazione delle disposizioni del Modello Organizzativo 231 e/o del Codice di Condotta, la Società avrà il diritto di risolvere immediatamente il Contratto e di chiedere al Fornitore il risarcimento degli eventuali danni subiti, entro i limiti quantificati.

12. Subappaltatori

Il Fornitore, qualora si avvalga di subappaltatori, resterà responsabile in solido nei confronti della Società della corretta esecuzione delle attività ad essi affidate e dell'osservanza di quanto previsto dal CCF le cui disposizioni saranno richiamate nel relativo contratto che verrà stipulato dal Fornitore e dal subappaltatore.